

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sez. Lavoro

RICORSO IN RIASSUNZIONE RIPROPOSTO AL GIUDICE ORDINARIO

IN SEGUITO ALLA SENTENZA DELLA CDA DI BOLOGNA N. 336/2019

CON ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C.

OVVERO CON RICHIESTA DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO

- INAUDITA ALTERA PARTE -

CONFORME ALLA SENTENZA N. 647/2017 DEL 16.10.2017

NONCHE' CON RICHIESTA DI

AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Per la prof.ssa **Rossella Forte**, nata a Montano Antilia (SA) il 24.02.1973 ed ivi residente alla via G. Bovio, C.F. FRT RSL 73B64F426U, rapp.ta e difesa, giusta mandato in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Salerno, C.F. SLR NTN 70H13 H703 O, unitamente al quale elett.te domicilia in Salerno alla Via Settimio Mobilio 9 e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente numero di fax 0898422134 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata avvantoriosalerno@pec.ordineforense.salerno.it.

C o n t r o

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *p.t.*, **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Dirigente *p.t.*, **Ufficio Scolastico per la L'Emilia Romagna**, in persona del Dirigente *p.t.*, **Ufficio X, Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno**, in persona del Dirigente *p.t.*, **Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna**, in persona del Dirigente *p.t.*, tutti rapp.ti e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con sede in Bologna alla Via Guido Reni n. 4.

n o n c h è c o n t r o



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *p.t.*, **Ufficio Scolastico Regionale per la Emilia Romagna**, in persona del Dirigente *p.t.*, (C.F. 80062970373) **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Dirigente *p.t.*, (C.F. 80039860632) e **l'Ufficio VII, Ambito Territoriale Provinciale di Salerno**, in persona del Dirigente *p.t.* (C.F. 95074310657), **l'Ufficio V, Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna**, in persona del Dirigente *p.t.* (C.F. 95074310657), tutti rapp.ti e difesi ex art. 417, comma 1 c.p.c., dalla dott.ssa Daniela Bazzoni, dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in servizio presso l'Ufficio V, Ambito Territoriale di Bologna con la quale elett.te domiciliavano presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro sito in Bologna alla Via De' Castagnoli 1.

F A T T O

La prof.ssa Rossella Forte è un'insegnante di ruolo nella scuola primaria che, in seguito alle operazioni di mobilità 2016/2017, è stata trasferita presso l'Istituto Comprensivo di Pianoro (Bo).

L'odierna ricorrente, abilitata all'insegnamento nella scuola primaria per effetto del superamento del concorso bandito ai sensi del D.D. del 06.04.1999, è stata inserita nelle GAE utilizzabili per la stipula dei contratti a tempo indeterminato e per l'immissione in ruolo alle dipendenze del MIUR.

Il punteggio di servizio utile per la progressione nelle graduatorie ad esaurimento può essere maturato prestando servizio in una Scuola Statale oppure (e nella stessa misura) in una Scuola Paritaria.

La ricorrente nell'anno scolastico **2006/2007** ha prestato servizio di insegnamento presso la Scuola Paritaria "Fondazione Mons. Pinto" di Vallo Della Lucania e dall'anno scolastico **2008/2009** all'anno scolastico **2013/2014** ha prestato servizio presso la Scuola Paritaria **"Villa Sacro Cuore" di Marina di Ascea (SA).**



Successivamente, nell'anno scolastico 2015/2016, in forza del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 98, lett. C) L. 107/2015, l'odierna ricorrente - **in virtù del punteggio maturato con il servizio di insegnamento prestato alle dipendenze della suddetta Scuola Paritaria e della conseguente utile collocazione nelle graduatorie ad esaurimento** - è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del MIUR con sede provvisoria presso l'Istituto Comprensivo di Rofrano (SA).

Occorre precisare, in proposito, che l'assunzione in ruolo dei docenti avviene su una **sede provvisoria**.

Ai sensi dell'art. 440 del T. U. (D. Lgs. 297/94), infatti, la conferma dell'assunzione è disposta alla fine dell'anno di prova; ne consegue che, per ottenere l'assegnazione della sede definitiva, tutti i docenti neo immessi in ruolo **devono** obbligatoriamente presentare domanda di trasferimento che, pertanto, si inserisce nell'*iter* di perfezionamento dell'atto assunzionale ai cui fini l'Amministrazione, senza alcuna obiezione, riconosce la valenza dell'attività di docenza prestata presso gli istituti paritari.

La mobilità territoriale dei docenti prevista per l'anno scolastico **2016/2017** ha subito consistenti modifiche a seguito dell'approvazione della legge 107/2015.

La sig.ra Forte Rossella, in particolare, nella sua qualità di docente assunta dalle graduatorie ad esaurimento nella fase C del piano straordinario di stabilizzazione varato con la legge 107/2015, ha partecipato alla così detta fase C dei movimenti territoriali (***“FASE A- mobilità provinciale - 1. Gli assunti entro il 14/15 - compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio - potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nella fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello***



comunale, poi provinciale. 2 Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il 15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale come da punto 1 della Fase D. **FASE B - mobilità interprovinciale** - 1 Gli assunti entro il 14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; 2 gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D. **FASE C - assegnazione ambito definitivo assunti a/s 2015/16 per assunti fasi b e c piano assunzionale provenienti da GAE.** 1 Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli



*assunti nella fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo indicati secondo l'ordine di preferenza. **FASE D** - assegnazione ambito assunti fasi O e A piano assunzionale nonché da fasi B e C piano assunzionale da concorso - I Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle graduatoria di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti, la mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”).*

Gli insegnanti destinati alla fase C del piano di mobilità, pertanto, **dovevano** presentare una sola domanda con l'indicazione in ordine di preferenza di (*rectius* fino a) 100 Ambiti Territoriali e 100 province di destinazione (**“EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI** *Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni **per tutti gli ambiti nazionali**. In questa fase è previsto il seguente ordine delle operazioni: a) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art.13 del CCNI (personale con disabilità e il personale che ha bisogno di particolari cure continuative); b1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del CCNI (genitori di disabile); b2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del CCNI (assistenza familiare disabile); c)*



trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del CCNI (personale coniuge di militare); d) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del CCNI (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali); e) trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza. La fase conclusiva dei movimenti è la Fase D che riguarda il trasferimento interprovinciale in deroga al vincolo triennale per i docenti esplicitamente indicati nel CCNI” precisando che “In ciascuna fase della sequenza operativa, all'interno di ciascuna delle operazioni indicate l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica” e ancora che “Qualora non vengano indicate tutte le provincie, **la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato.** I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”).

L'odierna ricorrente, che è stata costretta a produrre siffatta domanda di mobilità nazionale, **risiede stabilmente** con la sua famiglia nel Comune di Montano Antilia (SA).

La ricorrente, dunque, ha presentato domanda di trasferimento esprimendo come prime preferenze, onde ottenere l'assegnazione all'Ambito Territoriale definitivo, gli Ambiti Territoriali appartenenti alla Provincia di Salerno nonché a cascata (anche mediante completamento ad opera del “sistema”) tutti gli ambiti territoriali delle Province italiane individuati sulla base di un criterio di vicinorietà rispetto alla Provincia di Salerno (“Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato”).



Nello specifico, la docente ha inserito come prime scelte, nell'ordine, gli Ambiti Territoriali Campania 0028, Campania 0027, Campania 0026, Campania 0023, Campania 0025, Campania Ambito 0024 ma anche Basilicata Ambito 0003, Basilicata Ambito 0002 e Basilicata Ambito 0001.

La ricorrente, quindi, ha ricevuto la convalida della sua domanda processata dal “sistema” con l’indicazione del punteggio di spettanza (nella specie **punti 26** quale punteggio base con ulteriori 6 punti aggiuntivi per il comune di ricongiungimento); nessuna valutazione ha, invece, ottenuto per il servizio prestato presso istituti paritari di talchè **il mancato trasferimento nell'Ambito Territoriale preferito dalla ricorrente, invero, è derivato proprio dalla mancata valutazione del servizio pre-ruolo svolto nella Scuola Paritaria ai fini dell’attribuzione del punteggio di mobilità.**

La tabella di valutazione dei titoli allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 8 aprile 2016, al punto I (“Anzianità di servizio”), lett. B), prevede ***“per ogni anno di servizio pre-ruolo” l’attribuzione di “Punti 3”.***

La *ratio* della disposizione è rinvenibile nel **doveroso riconoscimento dell’esperienza di servizio dei docenti**; in poche parole, **chi insegna da più anni deve essere preferito, ai fini della mobilità, rispetto ai docenti meno esperti.**

Tuttavia, nelle “Note Comuni”, apposte in calce alla tabella di che trattasi, il Contratto Integrativo stabilisce che ***“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”.***

Il servizio pre-ruolo svolto dalla ricorrente nelle scuole paritarie, dunque, è stato integralmente valutato ai fini dello scorrimento nelle graduatorie ad esaurimento e di conseguenza ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, ma paradossalmente non vale nulla ai fini della mobilità.



La disposizione da ultimo richiamata ha comportato, nella fattispecie, la mancata assegnazione alla docente Rossella Forte di ben **21 punti** (3 per ognuno dei 7 anni di servizio svolti nelle scuole paritarie).

Se, invece, il MIUR avesse riconosciuto il punteggio del servizio pre-ruolo prestato in scuole paritarie, con conseguente riconoscimento dell'integrale punteggio pari a **punti 47** (26 per servizio statale e 21 per servizio paritario e 6 per eventuale ricongiungimento) la docente Rossella Forte avrebbe raggiunto l'obiettivo del trasferimento in un Ambito Territoriale della Campania e/o della Basilicata.

Infatti, dalla lettura del bollettino dei trasferimenti relativi **alla medesima fase C e alla successiva fase D** della mobilità per l'anno scolastico **2016/2017** relativo agli Ambiti della Campania e della Basilicata, risultano alcuni docenti (assolutamente privi di privilegio) trasferiti nei suddetti Ambiti territoriali indicati dall'odierna ricorrente come ambiti di prioritaria scelta **con punteggio nettamente inferiore a quest'ultima e appartenenti alla fase successiva (Fase D)** e segnatamente:

Posto comune – Scuola Primaria Basilicata Ambito 1				BAS0000001		FASE C	
Basilicata	Potenza	PRRLTZ82M43L738W	PARRILLO	LETIZIA	03/08 /1982	PZ	11
Basilicata	Potenza	FMMNNL75B57G793O	FEMMINELLA	ANTONELLA	17/02 /1975	SA	12
Basilicata	Potenza	NPEMNG63S53C539H	NEPI	MARIANGELA	13/11 /1963	PZ	12
Basilicata	Potenza	RGLMTR60C55E033K	RIGILLO	MARIA TERESA	15/03 /1960	PZ	17
Basilicata	Potenza	CSTFTN62M51E493I	COSTANTINO	FORTUNATA ANTONIETTA	11/08 /1962	PZ	18
Basilicata	Potenza	DNGVGS59C24H307C	D'ANGELO	VITO GIUSEPPE	24/03 /1959	PZ	18
Basilicata	Potenza	PPANNT70L41H307X	PAPA	ANTONIETTA	01/07 /1970	PZ	18
Basilicata	Potenza	PTTMNC64L71E493Z	PETTORRUSO	MARIA INCORONATA	31/07 /1964	PZ	18
Basilicata	Potenza	SDOCCT62R56A666D	SODA	CONCETTA GERARDA	16/10 /1962	PZ	18
Basilicata	Potenza	DNGRSO56L49H307B	D'ANGELO	ROSA	09/07 /1956	PZ	21
Basilicata	Potenza	LRNMDL75R47H307X	LAURENZANO	MADDALENA	07/10 /1975	PZ	21
Basilicata	Potenza	MRTNNZ68A58L682M	MARTIELLO	ANNUNZIATA	18/01 /1968	VA	21



Basilicata	Potenza	NVLMHL79P58L738G	NOVELLI	MICHELA	18/09 /1979	PZ	21
Basilicata	Potenza	RGLNNA73P52E033V	RIGILLO	ANNA	12/09 /1973	PZ	21
Basilicata	Potenza	TMSDRN69T52Z133P	TOMASULO	ADRIANA	12/12 /1969		21
Basilicata	Potenza	FLNCRN72S65D971S	FALANGA	CATERINA	25/11 /1972	PZ	24
Basilicata	Potenza	LNCMCT69T63Z112K	LANCELLOTTI	MARIA CATERINA	23/12 /1969		24
Basilicata	Potenza	SQNNRN69A50H307O	ASQUINO	INCORONATA	10/01 /1969	PZ	24
Basilicata	Potenza	BRNMFL72E42F104U	BRIENZA	MARIA FILOMENA	02/05 /1972	PZ	25
Basilicata	Potenza	PLCGNT72M67F052K	PAOLICELLI	GIACINTA	27/08 /1972	MT	25
Basilicata	Potenza	TLCNNA64E50L738R	TALUCCI	ANNA	10/05 /1964	PZ	26
Basilicata	Potenza	BRNMFL72E42F104U	BRIENZA	MARIA FILOMENA	02/05 /1972	PZ	25

**Posto comune – Scuola Primaria
Basilicata Ambito 2**

BAS0000002

FASE C

Basilicata	Potenza	GCMZRR81A56G942G	GIACOMINO	AZZURRA	16/01/19 81	P Z	24
Basilicata	Potenza	RMNSLL83E70Z112N	ROMANO	STELLA	30/05/19 83	P Z	25
Basilicata	Potenza	RMNVTI81E58G942Q	ROMANO	VITA	18/05/19 81	P Z	25
Basilicata	Potenza	TTLNMC80L62Z614Y	OTTOLINO	ANGIE MICHELLE	22/07/19 80	P Z	18
Basilicata	Potenza	VLIMHL77R43G081I	VIOLA	MICHELA	03/10/19 77	P Z	26

**Posto comune – Scuola Primaria
Basilicata Ambito 3**

BAS0000003

FASE
C

Basilicata	Potenza	NVRLRI78C47E919S	NAVARRA	ILARIA	07/03 /1978	PZ	22
Basilicata	Potenza	VRSLA81T57I307L	VARALLO	AUSILIA	17/12 /1981	PZ	25

**Posto comune – Scuola Primaria
Basilicata Ambito 3**

BAS0000003

FASE
D

Basilicata	Potenza	SLTFNZ63M48B242F	SALITO	FIORENZA	PZ	77
------------	---------	------------------	--------	----------	-----------	-----------

L'odierna ricorrente, pertanto, stante la palese illegittimità delle operazioni di mobilità 2016/2017 (laddove riverberanti effetti anche sulla mobilità 2017/2018 e seguenti per come definitivamente acclarati dall'Ecc.mo Consiglio di Stato), con ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare in corso di causa, ha

rivendicato in sede giurisdizionale il diritto ad accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia delle operazioni di mobilità in relazione alla disposizione di cui alle "NOTE COMUNI" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui sancisce che *"L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio"* e che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"* onde accertare e dichiarare il diritto all'assegnazione in un ambito territoriale **più favorevole tra quelli indicati** anche vedendosi riconosciuta, ai fini della mobilità, il punteggio maturato per il servizio prestato nelle scuola paritarie.

L'allora resistente MIUR si costituiva in giudizio con la solita standardizzata disquisizione sulla infondatezza del preteso riconoscimento del servizio prestato su scuola paritaria e sulla regolarità della procedura di mobilità.

Indi, il Giudice di *prime cure*, con sentenza n. 647 del 16.10.2017 ha accolto parzialmente la domanda dichiarando il diritto della docente a vedersi attribuire ai fini della mobilità ulteriori 21 punti per il servizio pre ruolo svolto nelle scuole paritarie.

Detto provvedimento, voce coerente con i pronunciamenti già resi in tema dal Giudice delle leggi e dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 228/1986; Corte Costituzionale sentenza n. 251/2017; Corte di Cassazione sentenza n. 16623 del 01.10.2012 e sentenza n. 4961 del 28.03.2012), è stato appellato dall'Amministrazione.

L'adita Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 336 del 30.04.2019, in ordine alla sollevata eccezione sulla mancata integrazione del contraddittorio, dichiara *"la nullità della sentenza del Tribunale di Bologna n. 647/2017 pubblicata il 16.10.2017 per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati rimettendo ai sensi dell'art. 354 c.p.c. la rimessione degli atti al Tribunale di Bologna"*, sicché la ricorrente - instando la concessione cautelare anche *inaudita altera parte* - procede alla riassunzione



del presente giudizio innanzi a Codesto On.le Tribunale affinché venga accertata l'illegittimità della assegnazione a seguito della procedura di mobilità.

Sintesi dei motivi di ricorso:

- 1)- Intervenuta caducazione della tabella di valutazione relativa alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 nella parte in cui non consente la valutazione del servizio pre-ruolo svolto presso istituti paritari (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 951 del 02.03.2017 ed in termini analoghi Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 4845 del 10.11.2017);**
- 2)- Inapplicabilità analogica dell'art. 485 T.U. alla diversa materia della mobilità;**
- 3)- Mutato quadro normativo di talché la previsione di cui all'art. 485 del T.U. va letta nel solco di cui alla L. n. 62 del 10 marzo 2000 come integrata dal D.L. 250/2005;**
- 4)- Valutabilità del servizio pre-ruolo paritario anche ai fini della ricostruzione di carriera (cfr. Parere Ragioneria Generale dello Stato n. 69864 del 04.10.2010; Tribunale di Genova, sez. lavoro, sentenza del 08.01.2016; Tribunale di Torino, sez. lavoro, sentenza del 03.02.2011; Tribunale di Rimini sentenza n. 64 del 2014);**
- 5)- Impossibilità di operare alcuna distinzione tra tipologia di servizi in ragione della precettività della normativa comunitaria e delle pronunce della CGUE (cfr. Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000; Carta dei diritti fondamentali di Nizza del 7 dicembre 2000 e giurisprudenza citata in seguito);**
- 6)- Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 CCNL Mobilità 2016/2017 e dell'allegato 1 (fase C Ambiti nazionali) nonché Violazione del principio del “più alto punteggio” e inesistenza delle plurime e diversificate graduatorie.**

o - O - o



D)- SULLA INTERVENUTA CADUCAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI RELATIVA ALLA PROCEDURA DI MOBILITA' STRAORDINARIA DI CUI ALL'O.M. 241/16 (GIA' CENSURATA PER L'ILLEGITTIMITA' DEL MECCANISMO DELL'ALGORITMO) NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE LA VALUTABILITA' DEL SERVIZIO PRESTATO PRESSO ISTITUTI PARITARI E SUGLI EFFETTI DEI PRONUNCIAMENTI DEL G.A.

L'irragionevolezza delle determinazioni assunte dal MIUR - per come, peraltro, già censurate in sede giurisdizionale - è di tale eclatanza da non richiedere particolari articolazioni giuridiche e tanto più alla luce dei recenti e demolitori pronunciamenti resi dall'Ecc.mo Consiglio di Stato sulla procedura di mobilità 2016/2017 (**laddove riverberante effetti anche sulla mobilità 2017/2018 e seguenti**), che ha testualmente affermato che *“a un primo sommario esame, le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 951 del 02.03.2017 ed in termini analoghi Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 4845 del 10.11.2017; **T.A.R. Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, sentenza n. 12628 del 31 dicembre 2018**, successivamente confermata, da ultimo, **Tar Lazio, Sezione Terza Bis, sentenza n. 545 del 15/01/2019**).

Tale censura si cumula alle più corpose pronunce della Giustizia amministrativa sulla complessiva illegittimità della procedura di mobilità 2016/2017 tale da determinare addirittura **il commissariamento del MIUR** (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanze n. 3911 e 3912 del 04.08.2017; Consiglio di Stato



ordinanze n. 1399 e 1401 del 28.03.2017; Consiglio di Stato, ordinanze n. 1585 e 1586 del 13.04.2017; Consiglio di Stato, ordinanze n. 3081, 3082, 3083, 3084, 3085 3086 del 20.07.2017; Consiglio di Stato, sentenze dal n. 4559 al n. 4567 del 02.10.2017 e Consiglio di Stato, sentenza n. 5859 del 13.12.2017) ma, soprattutto, riverbera effetti vincolativi sulle pronunce anche del Giudice ordinario atteso che *“la pronuncia di annullamento, di contenuto costitutivo, opera necessariamente, nei rapporti sostanziali, nei confronti di tutti i soggetti su cui direttamente o indirettamente la modificazione giuridica è in grado di agire, non potendo i limiti soggettivi della caducazione di un atto amministrativo non coincidere con quelli dell'atto caducato”¹ (e tale vincolo è riconosciuto dallo stesso Giudice di *prime cure* che, richiamando tuttavia provvedimenti totalmente inconferenti, dedica un preciso inciso alle pronunce del G.A.).*

D'altra parte l'efficacia *erga omnes* delle pronunce del Giudice Amministrativo (anche se cautelari) è confermata anche dalla univoca giurisprudenza della **CASSAZIONE**, la quale ha chiarito che *"Il principio dell'efficacia "inter partes" del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari"* ².

Logico corollario, quindi, è la vincolatività e l'esplicazione di effetti *erga omnes* dei pronunciamenti che incidono su atti di natura regolamentare quale, appunto,

¹ Così, ex multis, Cons. Stato sez. VI 15/09/2011, n. 5150, e in termini C.G.A. 23 luglio 2008 n. 693, Cons. Stato Sez. V, 17-09-2008, n. 4390, Cons. Stato, VI, 12 dicembre 2009, n. 7023, Cons. Stato Sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1469, Cons. Stato Sez. III, 20-04-2012, n. 2350, C.G.A. 7 maggio 2013, n. 1209, e Cons. Stato Sez. VI 18/11/2013, n. 5459, per cui "La decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo acquista efficacia erga omnes ... nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri".

² Così ex multis Cassazione 13/03/1998, n. 2734, e in senso conforme Cass. 4 giugno 1987 n. 4884, successivamente ribadita da Cass., Civ., 24/08/2004, n. 16728, Cass., Civ., 16/11/2007, n. 23748, e Cass., Civ., 22 maggio 2009 n. 11920, per cui "il giudicato amministrativo è dotato di efficacia "erga omnes" nell'ipotesi in cui l'atto annullato sia un regolamento ovvero un atto che, pur indirizzandosi ad una pluralità di destinatari, abbia comunque contenuto inscindibile (C. 04/16728)".



l'O.M. che presiede le operazioni di mobilità (valgano in tal senso, sia pur per analogia: Tribunale di Tivoli con provvedimento del 14.09.2015; Tribunale di Latina sentenza n. 928 del 15.10.2015; Tribunale di Grosseto, ordinanza del 2.10.2015; Tribunale di Ravenna ordinanza del 27.07.2015; Tribunale di Vicenza ordinanza del 03.08.2015; Tribunale di Padova ord. del 31.07.2015; Tribunale Como ordinanza del 30.07.2015; T.A.R. Lazio, sentenza n. 14303 del 08.10.2015; Consiglio di Stato sentenze n. 3628, 3673, 3675 e 3788 del 2015).

Peraltro, se anche (erroneamente) non si considerasse l'efficacia *erga omnes* della declaratoria di nullità scaturente dal detto pronunciamento della Giustizia Amministrativa, l'On.le Giudice adito dovrebbe, comunque, procedere alla **disapplicazione incidenter tantum delle O.M. n. 241/16 (al pari le successive O.M. 220 e 221 del 12.04.2017)** relative alle operazioni di mobilità nella parte relativa alla mancata valutazione del servizio prestato presso istituti paritari, in conformità a quanto statuito dagli **articoli 4 e 5 della Legge Abolitiva del Contenzioso amministrativo** e dall'**art. 63 del D. Lgs n. 165/2001**.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, infatti, ogniqualvolta il dipendente agisca a tutela di posizioni di diritto soggettivo, in materia di lavoro pubblico "*contrattualizzato*", la **tutela del lavoratore deve essere assicurata dal GO. mediante disapplicazione degli eventuali provvedimenti presupposti** e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dal comma 2 dell'art. 63 del D. Lgs n. 165/2001.

Ne consegue che "*se anche si escludesse il carattere generale della cit. sent. demolitoria o, sotto altro profilo, l'efficacia vincolante della pronuncia circa la conformazione della PA. scolastica alla statuizione giudiziaria, il GO. può comunque sindacare in via incidentale le norme regolamentari ... illegittime per evidente irragionevolezza e disparità di trattamento di posizioni omogenee.* Questa interpretazione è stata condivisa anche dalla giurisprudenza di merito che ha ricostruito il quadro normativo nei termini che seguono:



“L’art. 2 comma 2 del D.L. n.255 del 03/07/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che essi siano “valutati nella stessa misura”; né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell’art. 12, 2° co., delle “Disposizioni sulla legge in generale”), alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale e di ricostruzione di carriera. (cfr. Corte di Appello di L’Aquila, sentenza n. 621 del 04.10.2018; in analoghi termini Corte di Appello di L’aquila, sentenza n. 324 del 10.05.2018).

E, ancora, “Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt.360, sesto comma, e 485 del D. Lgs, 297/94, ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (comma 2), poiché la suddetta disposizione di legge, facendo uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate, e ancor più rigorosamente disciplinate, scuole “paritarie”. D’altronde, il suddetto FENOMENO DI SUCCESSIONE TRA NORME ED ISTITUTI GIURIDICI è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (CONV. IN L.27/06), che, all’art. 1-bis (“Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”.

Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010, ha riconosciuto che la L. n.62/2000 “nulla ha modificato in materia



di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ..nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. Lgs. 16.4.1994 n.297"... "Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250...nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali". Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002). La stessa Corte di legittimità ha, del resto, in plurime occasioni rilevato come il servizio prestato presso istituti non statali o pareggiati, laddove sussista identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi debba essere parificata a fini giuridici ed economici a quella prestata nelle scuole statali (Cass. Civ. n.16623/2012). Stanti tali premesse, deve riconoscersi l'illegittimità della previsione della disposizione del CCNI allegato al ricorso ("Note comuni") nella parte in cui non riconosce alcun punteggio ai fini della mobilità al servizio prestato nelle scuole paritarie "in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera", atteso che, ai fini della ricostruzione della carriera, l'art.485 cit. prevede in realtà una misura ridotta di riconoscimento del servizio prestato, ed ancora perché detta disposizione porterebbe ad una evidente violazione del principio di uguaglianza tra le scuole facenti parte del sistema di istruzione come delineato dalla legge n. 62/2000, e dunque aventi le medesime caratteristiche.

II)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485 D.LGS N. 297/1994 COSI' COME NOVELLATO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA I, II, III E IV, L. 10.03.2000 N. 62, 1-BIS, D.L. 05.12.2005



CONVERTITO IN L. 03.02.2006 N. 27, VIOLAZIONE DELLA RATIO DI CUI ALL'ART. 2, COMMA II, 03.07.2001, D.L. N. 255. DISTORTA E/O DENEGATA APPLICAZIONE DEL PARERE DELLA RAGIONERIA DELLO STATO N. 69864 DEL 04.10.2010 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 CCNL MOBILITA' 2016/2017 e 2017/2018, ALLEGATO 1 (FASE C AMBITI NAZIONALI), DISPARITA' DI TRATTAMENTO ED IRRAGIONEVOLEZZA.

A parte quanto detto al motivo che precede, che pure risulta assorbente nella sua eclatanza, occorre sotto altro profilo censurare il comportamento del MIUR nella misura in cui **la mancata valutazione del servizio pre-ruolo svolto nella scuola paritaria** ha determinato una ingiustificata compressione del punteggio spettante alla ricorrente e, quindi, una conseguente ulteriore degradazione del diritto all'assegnazione in un ambito territoriale più favorevole tra quelli indicati.

Ma procediamo con ordine analizzando innanzitutto l'intero dato normativo sottolineando un dato essenziale e dirimente, vale a dire che la ratio della valorizzazione dell'esperienza di servizio ai fini della giusta retribuzione ex art. 36 Cost va rinvenuta nel *“miglioramento qualitativo nel tempo della prestazione”* (cfr. Cass. 07.07.2008 n. 18584, Pres. De Luca Est. Bandini, in Orient. della giur. del lav. 2008, 549).

Più precisamente, in tema di rapporto di lavoro degli impiegati statali, *“la retribuzione individuale di anzianità è istituto retributivo commisurato all'anzianità di servizio e preordinato a premiare l'esperienza professionale maturata nello specifico settore nel quale è effettuata la prestazione”* (Cass. Sez. L, Sentenza n. 756 del 19/01/2012, Cass. Sez. L. sentenza 11836 del 21 maggio 2009).



Ciò a dire che, ai fini del riconoscimento di tale esperienza di servizio, in caso di perfetta omogeneità delle mansioni svolte, **nessuna rilevanza può essere attribuita alla natura pubblica o privata del datore di lavoro.**

In termini più generali, torna utile ricordare che *ai* fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio, le disposizioni normative, accanto alla scuola statale, menzionano le scuole pareggiate e le scuole parificate.

Il D.lgs. 297/1994, parte II, Titolo VIII disciplinava tre diverse forme di equiparazione delle scuole private a quelle pubbliche, ovvero:

1)- LA PARIFICAZIONE (artt. 344-347 del T.U.): istituto limitato alle scuole elementari, caratterizzato dal riconoscimento ad ogni effetto legale dell'attività di istruzione privata;

2)- IL RICONOSCIMENTO LEGALE (art. 355 del T.U.): provvedimento amministrativo con il quale il Ministero della pubblica istruzione attribuisce validità a studi ed esami sostenuti nella scuola secondaria non statale

3)- IL PAREGGIAMENTO (art. 356 del T.U.): istituto limitato a scuole secondarie. Per ottenere il pareggiamento, oltre ai requisiti previsti per il riconoscimento legale, erano prescritte ulteriori condizioni relative al numero e il tipo di cattedre, nonché ai requisiti e al trattamento economico dei docenti.

Quindi, l'art. 485 del T.U. del 1994 (sovente invocato dall'Amministrazione) non cita espressamente le odierne scuole paritarie fra le scuole non statali il cui insegnamento può essere riconosciuto in carriera - e, **invece, menziona a tal fine solo le scuole pareggiate - SOLTANTO perché il predetto Testo Unico è stato pubblicato ben prima della data in cui è stata varata la legge n. 62 del 10 marzo 2000, così come integrata dal D.L. 250/2005.**

Tali disposizioni di legge, invero, hanno **sostituito** le allora vigenti tipologie di scuole non statali (parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) con l'unica categoria di scuola paritaria.

Ne consegue che ogni disposizione normativa relativa alla soppressa categoria delle scuole pareggiate deve essere riferita, alla luce della predetta riforma, alle



scuole paritarie.

Più precisamente, la **L. n. 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizione sul diritto allo studio ed all’istruzione”** ha definitivamente sancito la **piena parità scolastica** tra scuola statale e scuola non statale riconoscendo che le scuole private **“svolgono un servizio pubblico”** (art. 1, commi 1 e 3) e costituiscono, insieme alle scuole statali, **“il sistema nazionale di istruzione pubblica”** (così Tar Campania sez. II, sentenza del 08.02.2001).

E così, ai sensi della citata **L. n. 62/2000**:

- **“Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita” (art. 1, comma 1);**
- **“Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5, e 6” (art. 1, comma 2);**
- (...) **“Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap” (...)** (art. 1, comma 3);
- **“La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a date attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della**



*titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) **l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio**; f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) **personale docente fornito del titolo di abilitazione**; h) **contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore**" (art. 1, comma 4).*

In sintesi, il **riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola nel sistema nazionale di istruzione** e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, **impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.**

o - O - o

Il D.L. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006, ha poi **sostituito** le allora vigenti tipologie di scuole non statali (parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) con l'unica categoria della "*scuola paritaria*", riconducendo così le diverse tipologie di scuole *non* statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: "*scuole paritarie riconosciute*" e "*scuole non paritarie*".

Infatti, l'art. 1-bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che "*le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto*



legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62 e di scuole non paritarie".

Dal tenore letterale della normativa appena citata risulta evidente che **le scuole paritarie hanno completamente assorbito le categorie di scuola legalmente riconosciuta e di "scuola pareggiata" (quella cui limitativamente fa riferimento l'art. 485 T.U.)**.

In ragione di tale riconduzione di tutte le scuole non statali previste dal D.Lgs. n. 297/1994 all'unica categoria delle scuole paritarie e dell'equiparazione tra scuole statali e scuole paritarie, il Legislatore, all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 255 del 3/7/2001, ha previsto che "i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

In applicazione della suddetta norma di legge, **il punteggio maturato per il servizio svolto nelle scuole paritarie è stato riconosciuto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ai fini della loro immissione in ruolo nonché nelle tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente** (all'uopo si veda tabella allegata al bando di concorso del 23.02.2016 nella quale è prevista l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto "nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado").

Inoltre, il recentissimo nuovo regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica ha significativamente previsto che **il requisito di accesso dei cinque anni di servizio d'insegnamento possa essere maturato computato anche con i servizi prestati nelle scuole paritarie**.

o - O - o

Alla luce di tale evoluzione normativa, dunque, il Consiglio di Stato (lo stesso impropriamente invocato dal Giudice di *prime cure*) già con la sentenza n.



1102/2002 ha affermato che *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa”*.

In tal senso anche la giurisprudenza di merito ha ricostruito il quadro normativo nei termini che seguono *“Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n. 67 - che com’è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di Stato, conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest’ultima ulteriormente comprovata: A) dal disposto dell’art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”; B) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l’entrata in vigore della Legge n. 62/2000 mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire o mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da quest’ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art.*



485 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297” (cfr. **Tribunale di Caltagirone**, sez. lavoro, dott. Alessandro Gasparini, ordinanza del 11.07.2016; negli stessi termini: **Tribunale di Milano**, sez. lavoro, dott.ssa Francesca Saioni, ordinanza del 20.07.2016; **Tribunale di Napoli**, sez. lavoro, dott. Francesco Armato, ordinanza del 06.09.2016; **Tribunale di Trieste**, sezione lavoro, dott.ssa Sonia Burelli, ordinanza del 12.09.2016; **Tribunale di Trani**, sezione lavoro, dott. Di Trani, ordinanza del 14.09.2016; Tribunale di Trieste, sez. Lavoro, dott. Silvia Burelli, ordinanza del 03.10.2016; **Tribunale di Treviso**, sezione lavoro, dott.ssa Poiré, ordinanza del 24.10.2016; **Tribunale di La Spezia**, sezione lavoro, dott. Giampiero Panico, ordinanza del 24.10.2016; **Tribunale di Lecce**, sezione lavoro, dott.ssa Costa, ordinanza del 29.10.2016; **Tribunale di Napoli Nord**, sezione lavoro, dott.ssa Colameo, ordinanza del 04.11.2016; **Tribunale di Lanciano**, sezione lavoro, dott.ssa Cristina Di Stefano, ordinanza del 04.11.2016; **Tribunale di Vicenza**, sezione lavoro, dott. Gaetano Campo, ordinanza del 12.11.2016; **Tribunale di Mantova**, sezione lavoro, dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ordinanza del 16.11.2016; **Tribunale di Livorno**, sezione lavoro. Dott.ssa Sbrana, ordinanza del 18.11.2016; **Tribunale di Roma**, sez. lavoro, dott. Boeri, sentenza n. 10110 del 22.11.2016; **Tribunale di Forlì**, sezione lavoro, dott. Luca Mascini, num. 2 ordinanze del 09.12.2016; **Tribunale di Tivoli**, sezione lavoro, dott.ssa Michela Francorsi, ordinanza del 14.12.2016; **Tribunale di Genova**, sezione lavoro, dott.ssa Francesca Maria Parodi, ordinanza del 19.12.2016; **Tribunale di Trieste**, sezione lavoro, dott.ssa Burelli, ordinanza del 09.01.2017; Tribunale di Milano, sezione lavoro, dott.ssa Moglia, ordinanza del 12.01.2017; **Tribunale di Avellino**, sez. lavoro, dott.ssa D’Agostino, ordinanza del 25.01.2017; Tribunale di Napoli, sezione lavoro, dott.ssa Borrelli, ordinanza del 26.01.2017; Tribunale di Genova, sez. lavoro, dott. Basilico, ordinanza del 02.02.2017; **Tribunale di Modena**, sez. lavoro, dott. Conte, ordinanza del 07.02.2017; Tribunale di Milano, sez. lavoro, dott.ssa



Saioni, sentenza del 17.02.2017; Tribunale di Napoli, sez. lavoro, dott.ssa Barbato, ordinanza del 21.02.2017; **Tribunale di Monza**, sez. lavoro, dott.ssa Sommariva, ordinanza del 23.02.2017; **Tribunale di Roma**, sez. lavoro, dott. Selmi, sentenza n. 2652 del 16.03.2017; **Tribunale di Forlì**, sez. lavoro, dott. Mascini, ordinanza del 20.03.2017; Tribunale di Roma, sez. lavoro, dott.ssa Vidili, sentenza n. 2962 del 28.03.2017; Tribunale di Milano, sez. lavoro, dott.ssa Cassia, sentenza del 11.04.2017; Tribunale di Genova, sez. lavoro, dott.ssa Parodi, sentenza del 13.04.2017; Tribunale di Livorno, sez. lavoro, dott.ssa Sbrana ordinanza del 13.04.2017; **Tribunale di Nocera Inferiore**, sez. lavoro, dott. Ruggiero, sentenza n. 652 del 20.04.2017; Tribunale di Milano, sez. lavoro, dott.ssa Moglia, sentenza del 28.04.17; **Tribunale di Roma**, sez. lavoro, dott.ssa Vidili, sentenza n. 4088 del 04.05.2017; Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lavoro, dott. Ruggiero, sentenza del 05.05.2017; **Tribunale di Salerno**, sez. lavoro, dott.ssa Petrosino, ordinanza del 22.05.2017; **Tribunale di Padova**, sez. lavoro, dott. Dallacasa, ordinanza ordinanza del 30.05.2017; Tribunale di Catania, sez. lavoro, dott.ssa Di Gesu, ordinanza del 19.06.2017; **Tribunale di Grosseto, sez. lavoro, ordinanza collegiale n. cronol. 1426 del 15.06.2017**; Tribunale di Napoli Nord, sez. lavoro, dott.ssa Acquaviva Coppola, ordinanza del 28.06.2017; Tribunale di Vallo Della Lucania, sez. lavoro, dott.ssa Gambardella, ordinanza del 03.07.2017; Tribunale di Napoli, sez. lavoro, dott.ssa Marchese, ordinanza del 13.07.2017; Tribunale di Modena, sez. lavoro, dott. Conte, ordinanza del 14.07.2017; Tribunale di Potenza, sez. lavoro, dott.ssa De Bonis, ordinanza del 18.07.2017; Tribunale di Napoli Nord, sez. lavoro, dott. Avolio, sentenza del 18.07.2017; **Tribunale di Grosseto, sez. lavoro, ordinanza collegiale n. cronol. 1671 del 26.07.17**; **Corte d'Appello di Firenze, sez. lavoro, ordinanza del 11.07.2017**; **Tribunale di Napoli, sez. lavoro, ordinanza collegiale del 29.08.2017**; Tribunale di Salerno, sez. lavoro, dott.ssa Petrosino, sentenza n. 2422 del 20.09.2017; Tribunale di Torre Annunziata, dott. Favi, sentenza n. 1837 del 22.09.2017;



Tribunale di Potenza, sez. lavoro, dott.ssa De Bonis, sentenza n.18/2018 del 18.01.2018; Tribunale di Forlì, sez. lavoro, dott. Mascini, sentenza n. 33 del 30.01.2018; Tribunale di Milano, sez. lavoro, dott. Scarzella, sentenza del 20.02.108:Tribunale di Catania, sez. lavoro, dott.ssa Scardillo sentenza n. 776/2018 del 21.02.2018. Tribunale di Potenza, sez. lavoro, udienza collegiale del 23.02.2018; Tribunale di Napoli, sez. lavoro, dott.ssa Catapano, sentenza del 28.02.2018; Tribunale di Napoli, sez. lavoro, dott.ssa Catapano, sentenza del 28.02.2018; Tribunale di Rovigo, sez. lavoro, dott.ssa Ferrari, sentenza del 23.02.2018; Tribunale di Frosinone, sez. lavoro, dott.ssa Pastore, ordinanza del 01.03.2018; Tribunale di Prato, sez. lavoro, ordinanza collegiale n. cronol. 503/2018 del 05.03.2018; Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lavoro, dott.ssa Caporale, sentenza del 22.03.2018; Tribunale di Messina, sez. lavoro, dott.ssa Bellino, sentenza n. 634/2018 del 04.04.2018; Corte di Appello di L'Aquila, sez. lavoro, sentenza n. 324 del 10.05.2018).

La citata giurisprudenza - decisamente maggioritaria - ha quindi sottolineato che **la previsione di cui all'art. 485 del T.U. del 1994, secondo la quale è valutabile ai fini della ricostruzione della carriera soltanto il servizio svolto nelle scuole *pareggiate*, deve essere INTERPRETATA IN CHIAVE EVOLUTIVA, ossia alla luce della sopravvenuta legge n. 62 del 10 marzo 2000, così come integrata dal D.L. 250/2005.**

Tali disposizioni di legge, invero, hanno SOSTITUITO le allora vigenti tipologie di scuole non statali (parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) con l'unica categoria di scuola paritaria di talchè ogni disposizione normativa relativa alla soppressa categoria delle scuole pareggiate deve essere riferita alle scuole paritarie.

o - O - o

È, quindi, l'intero impianto normativo a deporre per la valutabilità - **ai fini della mobilità** - del servizio prestato presso istituti paritari; né esplica alcun effetto limitativo alla riconoscibilità di tale punteggio la talora invocata presunta



differenza circa le **modalità di reclutamento** tra scuola statale e scuola paritaria; si tratta, infatti, di un elemento di differenziazione che non intacca in alcun modo la **ratio della valorizzazione del servizio d'insegnamento** ai fini dell'attribuzione del punteggio di mobilità.

Pertanto, ai fini del riconoscimento di tale esperienza di servizio, infatti, in caso di omogeneità delle mansioni svolte, **nessuna rilevanza può essere attribuita alla natura pubblica o privata del datore di lavoro oppure alle diverse modalità di reclutamento** (in tal senso depone anche l'intervenuta elisione dell'elemento concorsuale - utilizzato a sostegno della diversità della modalità assunzionale - per come dichiarata al terzo cpv. del punto 18.1 della sentenza Corte Costituzionale 187/17 e dal D.lgs n. 59/17).

o - O - o

Ciò esplicitato sotto il profilo normativo, occorre ricordare il principio cardine che sovrintende le graduatorie scolastiche, vale a dire quello premiare correlato all'esperienza di servizio di talché il legislatore, con buona pace di qualsivoglia diversa interpretazione, mira a tutelare l'anzianità di servizio laddove espressione di maturata e consolidata esperienza didattica.

Ciò semplicisticamente a dire che il docente con più anni di servizio va premiato e prevale rispetto a quello con minore esperienza didattica.

Se, quindi, il punteggio relativo al servizio prestato presso scuola paritaria viene valutato **per la progressione di carriera** (*“i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”* - cfr. art. 2, comma 2, del D.L. n. 255 del 03.07.2001) **ai fini dell'immissione in ruolo nonché nelle tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente** (si veda tabella allegata al bando di concorso del 23.02.2016 nella quale è prevista l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto *“nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado”*) non v'è ragione alcuna per non valutarlo successivamente.



Se, quindi, fosse vero il ragionamento che viene sollevato dall'Amministrazione circa la non riconoscibilità di tale punteggio e se, pertanto, anche tralasciando per un attimo l'intero impianto normativo che pietrifica l'invocata parità tra servizi (cfr. art. 1 L. 62/2000, art. 2 D.L. 255/01 e 1-bis L. n. 27/06), **non** vi fosse una *“integrale equiparazione tra scuole statali e scuole paritarie”*, evidentemente il servizio prestato in tali ultimi istituti **non** potrebbe nemmeno essere riconosciuto ai fini della progressione di carriera (*“Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione” pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n. 67 - che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di Stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire o mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da quest'ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto,*



continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297 - cfr. Tribunale di Rimini, sentenza n. 647/2014; vedi anche Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1102/2002).

In buona sostanza o il servizio - ai fini della progressione di carriera - è sempre valido e riconoscibile o non lo è mai non potendosi operare, all'interno della norma, una frammentazione valutativa.

Ma vi è di più perché se l'incarico conferito ex art. 1, comma 98, lett. C) L.107/15 è un incarico "provvisorio" (e ciò anche in ragione della già citata previsione di cui all'art. 440 del D.Lgs. 297/94), e se ai fini di tale conferimento, *rectius* dell'assunzione il servizio paritario è stato riconosciuto (non v'è dubbio in tal senso né l'Amministrazione obietta alcunché), va da sé la obbligatorietà del riconoscimento del medesimo punteggio anche nella successiva "completante" fase del trasferimento che costituisce l'atto definitivo del procedimento assunzionale "provvisorio".

Ciò ancor meglio a dire che se la definitività della sede interviene con il trasferimento di cui alla procedura oggetto del giudizio di I° grado, e se, quindi, l'atto assunzionale è espressione di un procedimento **a formazione progressiva**, non è possibile operare una scissione tra le sub fasi di uno stesso *iter* di talché se il punteggio di cui al servizio prestato nelle scuole paritarie viene riconosciuto nella fase prodromica (assunzione ex art. 1 comma 98, lett. C) L.107/15) **lo stesso non può contraddittoriamente essere disconosciuto nella successiva complementare fase dell'assegnazione della sede definitiva che si intassella nella cristallizzazione dell'iter assunzionale.**

Diversamente opinando - in violazione di qualsivoglia più elementare principio di trasparenza dell'*actio* pubblica - l'assunzione articolantesi in un unico complessivo procedimento verrebbe ad essere regolamentata con norme differenziate, o meglio determinerebbe una ingiustificata ed incomprensibile segmentazione normativa delle fasi assunzionali.



o - O - o

Il ragionamento della stessa Amministrazione, inoltre, appare del tutto stridente anche con quanto nitidamente affermato dalla stessa Ragioneria Generale dello Stato nel parere 69864 del 04.10.2010 in forza del quale si è chiarito che **il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutato anche ai fini della ricostruzione di carriera ex art. 485 del D. Lgs, 297/94.**

E', quindi, quantomeno suggestivo che la Ragioneria dello Stato (cioè l'organo deputato alle ricostruzioni di carriera) riconosca la piena equiparazione tra servizi pre-ruolo e l'Amministrazione scolastica - isolatamente - decida di contrastare quanto riconosciuto dallo stesso Stato (e non sarà un caso, infatti, che in maniera contrapposta ai precedenti invocati dal MIUR, il Tribunale di Genova, sez. lavoro, con sentenza del 08.01.2016 e già prima il Tribunale di Torino, sez. lavoro, con sentenza del 03.02.2011, nonché il Tribunale di Rimini con sentenza n. 64 del 2014 hanno riconosciuto a pieno titolo il servizio pre-ruolo nelle paritarie anche ai fini della ricostruzione di carriera).

Ma vi è ancora di più perché se ormai pacificamente viene sancita la riconoscibilità piena del servizio pre-ruolo **statale** ai fini della ricostruzione di carriera (a titolo solo indicativo: Corte di Appello di Trento, sez. lavoro, sent., 25.02.2016; Corte di appello di Venezia sentenza 440 del 30.09.2015; Corte di Appello di Genova, sentenza n. 246 del 08.07.2016; Tribunale Bari sez. lavoro, sentenza, 11.05.2016; Tribunale Bologna sez. lavoro, sentenza, 09.05.2015; Tribunale di Firenze sez. lavoro, sentenza 14.07.2016; Tribunale di Genova sentenza n. 750 del 08.09.2015; Tribunale di Napoli, sentenza, 21.01.2015, Tribunale di Padova sentenza n. 758/11; Tribunale di Pescara sez. lavoro, sentenza, 18.12.2015; Tribunale di Torino sentenza n. 1319 del 30.07.2015; Tribunale di Torino sentenza n. 1733 del 12.10.2016; Tribunale di Torino sentenza n. 701 del 06.06.2016; Tribunale di Rimini sentenza n. 61/14) e se, come detto, il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie è altrettanto pacificamente riconosciuto ai fini della progressione di carriera e, quindi,



dell'immissione in ruolo (ed il dato non è oggetto di contestazione), non v'è ragione ostativa al riconoscimento di detto punteggio anche ai fini della ricostruzione di carriera.

O meglio - **a parità di funzioni espletate dai docenti** - non si giustificerebbe in alcun modo un diverso e disparitario trattamento economico in cui di fatto si traduce la pretesa mancata valutabilità del servizio pre-ruolo espletato presso scuole paritarie a fini economici.

Il principio di pari dignità e non discriminazione tra docenti che hanno prestato servizio presso scuole paritarie e docenti che invece hanno prestato servizio presso scuole statali, peraltro, è stato richiamato da **numerose risoluzioni del Parlamento Europeo** con le quali gli Stati membri sono stati invitati formalmente a non praticare alcuna discriminazione tra scuola statale e scuola paritaria.

Secondo una giurisprudenza comunitaria costante, infatti, si configura una violazione del principio della parità di trattamento, in particolare, quando **a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità non è oggettivamente giustificata** (sentenza della Corte 11 gennaio 2001, causa C 389/98 P, Gevaert/Commissione, Racc. pag. I 65, punto 54; sentenze del Tribunale di primo grado 15 marzo 1994, causa T 100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pagg. I A 83 e II 275, punto 50; 16 aprile 1997, causa T 66/95, Kuchlenz-Winter/Commissione, Racc. pag. II 637, punto 55, e 21 luglio 1998, cause riunite T 66/96 e T 221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I A 449 e II 1305, punto 129; ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2007, causa T 415/06 P, De Smedt/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52).

Peraltro, ad ulteriore conferma della impossibilità di operare distinzioni di sorta tra i servizi resi e, quindi, tra i docenti, si è chiarito - sia pur con riguardo alla distinzione tutta italiana tra docenti abilitati e "non abilitati" che espletano



regolarmente servizio - che i supplenti devono essere equiparati agli insegnanti in possesso della qualifica di insegnante (cfr. punto 69, 70, 71, 72 e 73 della decisione “Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di insegnamento, l'articolo 4, paragrafi da 1 a 3 e 10 della legge n° 124/99 rende la nomina dei supplenti subordinata all'esistenza di condizioni particolari, e limita l'esercizio di tali compiti e le durata effettiva di queste condizioni. Tuttavia, queste disposizioni non fanno distinzione tra i supplenti e gli insegnanti che sono in possesso della qualifica per l'insegnamento per quanto riguarda le funzioni esercitate (correzione di lavoro scritto, firma di documenti ufficiali, impostazione degli esami per gli alunni, le responsabilità all'interno del corpo del personale docente) o il loro collegamento con il corpo docente. Il Comitato ritiene pertanto che i supplenti (senza abilitazione, n.d.r.) e gli insegnanti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento siano in una situazione analoga per quanto riguarda l'articolo 10§3 a) e b) della Carta. Se la professione di insegnante sia da considerare una professione regolamentata ai sensi del punto 3, comma 1 lettera a), della direttiva 2005/36/CE o una libera professione nel diritto dei singoli Stati non è rilevante, dal momento che il riconoscimento delle qualifiche professionali nel contesto della libera circolazione delle persone, per cui la direttiva in conformità con il suo articolo 1 pretende di stabilire le regole, non riguarda il caso di specie” - cfr. Commissione Europea dei Diritti Sociali, 18.10.2016, pubblicata il 15.03.2017, Associazione sindacale “La Voce dei Giusti” contro l'Italia, Ricorso n. 105/2014).

Ciò a ribadire, sotto altro verso, che nessuna differenza è operabile a parità di prestazione resa.

III)- ANCORA SULLA ETEROGENEITÀ DELL'ISTITUTO DELLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA RISPETTO ALL'ISTITUTO DELLA MOBILITÀ VOLONTARIA E, IN OGNI CASO, SULLA DISTORTA INTERPRETAZIONE DELLA PREVISIONE DI CUI



ALL'ART. 485 T.U. E SULLA MANCATA CONSIDERAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E DI LEGITTIMITÀ FAVOREVOLE ALLA PIENA EQUIPARAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI NELLA SCUOLA PARITARIA E NELLA SCUOLA STATALE ANCHE AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA.

Come già cennato in precedenza la **valutazione del punteggio di servizio ai fini della mobilità non ha nulla a che vedere con il diverso istituto della ricostruzione della carriera che non può essere invocato e che, in ogni caso, è sconfessato sia dal richiamato parere della Ragioneria dello Stato che dalla giurisprudenza del Giudice delle leggi e di legittimità.**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228/1986 ha sostenuto che è da condividere, ai fini di giustizia sostanziale, l'interpretazione più ampia dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 370/1970, convertito con legge n. 576/1970³, rispetto all'angustia interpretativa precedente, con conseguente **riconoscimento come servizio di ruolo del servizio pre-ruolo prestato presso scuole non statali che avessero garantito servizi conformi ai criteri di valutazione adottati dal Ministero, per titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi.**

Il principio della **piena equiparazione** tra i docenti della scuola paritaria e i docenti della scuola statale, inoltre, è stato confermato dalla recentissima **sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2017** con la quale è stata dichiarata, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui esclude dal concorso riservato ai docenti abilitati gli insegnanti a tempo indeterminato della scuola statale e vi ammette, viceversa, i docenti a tempo indeterminato della scuola paritaria.

Logico corollario della predetta pronuncia della Corte Costituzionale, dunque, è

³ Occorre ricordare che l'istituto della ricostruzione di carriera dei docenti al momento della immissione in ruolo è stato disciplinato dagli artt. 1 e 2 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 1970, n. 576. Tale normativa è stata successivamente trasfusa nell'art. 485 D.lgs. n. 297/1994.



proprio la **perfetta omogeneità delle posizioni** dei docenti della scuola statale rispetto a quella dei docenti delle scuole paritarie.

E, invero, l'operazione logica compiuta dalla Consulta per affermare l'incostituzionalità della citata disposizione è evidente:

- I concorsi a cattedra devono essere aperti anche ai **docenti di ruolo**;
- I docenti di ruolo svolgono la loro funzione pubblica come **dipendenti della scuola statale** oppure come **dipendenti delle scuole paritarie**;
- **Non esiste alcuna ragione per giustificare un diverso trattamento dei docenti della scuola statale rispetto al *tertium comparationis* rappresentato dai docenti della scuola paritaria.**

Ove ancora non sufficiente si tenga, inoltre, conto che la stessa **Corte di Cassazione con la sentenza n. 16623 del 01.10.2012** ha affermato il seguente principio di diritto: ***“In tema di personale docente delle scuole statali, l'art. 1 del d.l. n. 370 del 1970, convertito nella legge n. 576 del 1970, che prevede, ricorrendone le condizioni di merito, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici del periodo di insegnamento pre-ruolo, si applica, per effetto della sentenza n. 228 del 1986 della Corte costituzionale, anche in riferimento alle attività svolte dal docente presso altro istituto scolastico non statale o pareggiato, purché sussista, tra i diversi istituti, identità di titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi, dovendosi escludere, in assenza di tale omogeneità”.***

Di contro, per negare la riconoscibilità del servizio prestato nelle scuole paritarie non giova in alcun modo citare la sentenza della Corte di Cassazione n. 1035/2014, che ha richiamato un vecchio indirizzo del Consiglio di Stato sul contenuto eccezionale dell'art. 2 del d.l. n. 370/1970, riprodotto dall'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994, escludendone l'applicazione in via analogica senza tener conto **che detto indirizzo (C. Stato n. 963/72000, n. 2494/2000, n. 1586/1997, n. 335/1982) è precedente all'entrata in vigore della legge n. 62/2000**; tale indirizzo, inoltre, trascura di considerare la portata della sentenza della Corte



Costituzionale n. 228/1986, che ha disatteso la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. n. 370/1970, dandone un'interpretazione estensiva.

Nemmeno giova richiamare la tesi invocata da alcuni (pochi) Giudici secondo i quali la “parità” andrebbe limitata al solo aspetto “*funzionale ed organizzativo delle istituzioni private*” e non già “*in generale al servizio di insegnamento*” ponendo, a supporto di tale tesi, un pronunciamento del G.A. (C.d.S, sez. VI, sentenza n. 194 del 16.01.2009) che, tuttavia, non è in alcun modo adattabile al caso di specie perché riferito **al personale ATA** della scuola (profilo collaboratore scolastico).

Ciò, per ovvie ragioni, ne preclude l'estendibilità ai docenti e tanto più che una lettura complessiva ed intellettualmente onesta del citato pronunciamento depone chiaramente per una riferibilità dello stesso alla sola categoria del personale ausiliario (“...omissis...*riferibile alle condizioni del personale addetto alla parte più strettamente ausiliaria dell'organizzazione, cioè di supporto all'attività di insegnamento...omissis...Viceversa il positivo accertamento, ai sensi dell art.1 della legge n.62 del 2000, dei requisiti oggettivi ed organizzativi della scuola privata, anche per le funzioni di supporto, riguarda solo la qualificazione legale di parità ai fini del pubblico servizio e **non predispone**, il relativo personale addetto, alla medesima equiparazione con il corrispondente personale ausiliario della scuola statale: quest'ultimo risulta infatti collocato in un contesto non solo organizzativo, ma anche necessariamente normativo, solo funzionalmente equiparabile a quello della scuola in parità , ma non sovrapponibile ad esso in termini di identità di contenuti ed esperienze professionali*”).

Peraltro, anche a voler per mera ipotesi ritenere valido tale richiamo esso risulterebbe superato e sconfessato dal successivo recente pronunciamento con cui il supremo consesso amministrativo (cfr. C.d.S., Sezione VI, sentenza n. 292/2016), sia pur con riferimento alla ben più complessa vicenda della



contribuzione statale, **senza distinzione di sorta**, equipara a pieno titolo il servizio prestato dalle scuole paritarie a quello statale (*“Trattandosi poi di aiuti in favore di soggetti che svolgono un servizio pubblico (servizio pubblico scolastico erogato dalle scuole paritarie) i criteri e i parametri per la distribuzione degli ausili legittimi non possono che essere quelli dettati dalla giurisprudenza europea (e in particolare dalla sentenza della CGUE 27 luglio 2003, Altmark, C-280/00)”*).

Ancor più risulterebbe sconfessato dalla recente ordinanza che sancisce la illegittimità dell'O.M. n. 241/2016 nella parte in cui opera una disparitaria valutazione del servizio prestato presso istituti paritari (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 951 del 02.03.2017 ed in termini analoghi Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 4845 del 10.11.2017).

IV)- VIOLAZIONE DELL'ART. 485 DEL D.LGS N. 297/1994 NONCHE' DELL'ART. 1, COMMI 1, 2, 3 E 4, DELLA L. N. 62 del 10.03.2000; DELL'ART. 1-BIS DEL D.L. 05.12.2005 CONVERTITO IN L. N. 27 DEL 03.02.2006 E ANCORA DELLA *RATIO* DELLA NORMA DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.L. N. 255/2001.

Il ragionamento dell'Amministrazione, a bene vedere, fermo tutto quanto già evidenziato, ruota essenzialmente intorno ad un profilo meramente terminologico laddove la norma invocata (art. 485 T.U.) prevede che: *“1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e **pareggiate**, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. 2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il*



servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie. 3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”.

Orbene, tralasciando per un attimo l'illogicità della disquisizione terminologica (l'art. 485 del T.U. del 1994 non cita esplicitamente le odierne *scuole paritarie* fra le scuole non statali il cui insegnamento può essere riconosciuto in carriera - e, invece, menziona a tal fine solo le *scuole pareggiate* - solo perché **il predetto Testo Unico è stato pubblicato ben prima della data in cui è stata varata la legge n. 62 del 10 marzo 2000, così come integrata dal D.L. 250/2005**) occorre evidenziare un dato ulteriore che vieppiù depone per la valutabilità, sotto ogni profilo, del servizio prestato dalla ricorrente.

La norma richiamata prevede la valutabilità, anche ai fini della ricostruzione di carriera del servizio prestato, oltre che presso gli istituti pareggiati (abbiamo già ampiamente detto su questo aspetto), anche il servizio prestato “*il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o **pareggiate**, nelle scuole **popolari, sussidiate o sussidiarie**, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o **comunali***”.

In buona sostanza - ed il dato è paradossale - si “tutelano” e “valorizzano” i servizi prestati presso “*istituzioni scolastiche*” di rango “*affievolito*” rispetto agli istituti paritari per come sviluppatasi - sotto il profilo didattico nonché quanto alla rigosità selettiva dei docenti - nel corso del tempo e sin dall'adozione



della L. 62/00.

L'istituto "pareggiato" (così come individuato dall'art. 356 T.U. n. 297/94) laddove, ad esempio, gestito dalle istituzioni ecclesiastiche costituisce, per ovvie ragioni, **un minus rispetto agli attuali istituti paritari** per i quali la rigidità normativa - e non solo normativa - determina una assoluta eguaglianza alle istituzioni statali; ciò a dire che se la logica distintiva è rinvenibile, come sostenuto, nella natura del datore di lavoro e/o nel sistema di reclutamento dei docenti, tale logica, a maggior ragione oggi, appare priva di alcun senso laddove riferita ad istituzioni scolastiche che non soddisfano i requisiti apparentemente invocati dall'Amministrazione e della Corte di appello di Firenze a giustificazione della denegazione del servizio prestato presso istituti paritari.

Ancor peggio le scuole sussidiate (art. 348 T.U.) e/o sussidiarie o ancora le scuole regionali alle quali accedono **docenti** (anche semplicemente collocati in III° fascia e, quindi, senza abilitazione) inseriti nelle previste liste regionali; ma ancor più eclatante l'eventuale confronto comparato con le cd. **scuole popolari** istituite per combattere l'analfabetismo, per completare l'istruzione elementare e per orientare all'istruzione media o professionale mediante **corsi diurni o serali, per giovani ed adulti presso le scuole elementari, le fabbriche, le aziende agricole, le istituzioni per emigranti, le caserme, gli ospedali, le carceri** e in ogni ambiente popolare, specie in zone rurali, in cui se ne manifesti il bisogno.

Ciò a dire che, anche al di là del richiamato evolutivo quadro normativo, una valutazione complessiva e comparata tra gli istituti "valorizzati" dalla norma (art. 485/94) e gli istituti paritari rende palmare la irragionevolezza della posizione assunta dall'amministrazione anche nell'ottica datoriale e didattica.

V)- SULLA PIENA EQUIVALENZA DELLA MANSIONI SVOLTE DAI DOCENTI IN SERVIZIO NELLE SCUOLE STATALI E NELLE SCUOLE PARITARIE E SULLA CONSEGUENZIALE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 3 e 97 Cost). VIOLAZIONE



DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO E DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE. VIOLIZIONE DELL'ART. 21 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA.

Ove le anzidette osservazioni non siano ancora sufficienti e, quindi, non sia “convincente” la piena equiparazione normativa tra le scuole paritarie e le scuole statali, val bene evidenziare che **NELLE SCUOLE STATALI E NELLE SCUOLE PARITARIE SONO IDENTICI**:

- 1)- il titolo di studio idoneo** per svolgere l'insegnamento richiesto;
- 2)- il piano dell'offerta formativa**, *ex lege* conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
- 3)- la validità dei titoli di studio rilasciati**;
- 4)- il servizio svolto dai docenti**.

Le attività d'insegnamento svolte dal ricorrente nelle scuole paritarie, in particolare, hanno comportato **un'assoluta identità di mansioni e obblighi contrattuali** rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi delle scuole statali. Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai sensi dei vigenti CCNL:

- A)-** preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- B)-** verifica in classe e correzione degli elaborati;
- C)-** rapporti individuali con le famiglie;
- D)-** partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti;
- E)-** informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali; partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe;
- F)-** svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale;
- G)-** attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento;
- H)-** attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione,



progettazione, ricerca, valutazione.

Abbiamo già osservato che la valorizzazione dell'anzianità di servizio è un istituto preordinato a *“premiare l'esperienza professionale maturata nello specifico settore nel quale è effettuata la prestazione”* (Cass. Sez. L, Sentenza n. 756 del 19/01/2012, Cass. Sez. L. sentenza 11836 del 21 maggio 2009).

Posta questa premessa, è evidente che **la maggiore professionalità conseguente all'anzianità di servizio nulla ha a che vedere con la natura giuridica, statale o meno, del datore di lavoro.**

La mancata piena valorizzazione del servizio svolto nelle scuole paritarie comporta, dunque, una palese **violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e d'imparzialità della P.A.** di cui agli art. 3 e 97 della Costituzione.

Ciò assume rilievo anche in relazione ai **principi di rango comunitario determinando un'evidente discriminazione in materia d'impiego.**

La Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, invero, stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

La Carta dei diritti fondamentali di Nizza del 7 dicembre 2000 (che, dal 1° dicembre 2009, ha il medesimo valore giuridico vincolante dei Trattati), inoltre, all'art. 21, sancisce un vastissimo divieto di discriminazione atipico e aperto a sanzionare qualunque atto o comportamento idoneo a determinare la diseguaglianza, nel caso che ci occupa, in campo lavorativo.

La Corte di Cassazione ha ricordato in proposito che *“la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (è), oggi, fonte stricto sensu, e, anzi, fonte di diritto primario, (e) sancisce, all'art.21, [...] l'inserimento della non discriminazione fra i diritti fondamentali della persona e, quindi, nell'ambito dei principi generali del diritto comunitario”* (Cass. Sezione Lav. Ordinanza interlocutoria 6101/17, 15.02.2017).

Ora secondo una giurisprudenza costante, si configura una violazione del



principio della parità di trattamento, in particolare, quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità non è oggettivamente giustificata (sentenza della Corte 11 gennaio 2001, causa C-389/98 P, Gevaert/Commissione, Racc. pag. I-65, punto 54; sentenze del Tribunale di primo grado 15 marzo 1994, causa T-100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-83 e II-275, punto 50; 16 aprile 1997, causa T-66/95, Kuchlenz-Winter/Commissione, Racc. pag. II-637, punto 55, e 21 luglio 1998, cause riunite T-66/96 e T-221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I-A-449 e II-1305, punto 129; ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2007, causa T-415/06 P, De Smedt/Commissione).

A tale proposito, occorre ricordare che, in forza di una costante giurisprudenza, quando una discriminazione, contraria al diritto dell'Unione, sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, **il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata** (sentenze del 26 gennaio 1999, Terhoeve, C-18/95, EU:C:1999:22, punto 57; del 22 giugno 2011, Landtová, C-399/09, EU:C:2011:415, punto 51, e del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr, C-417/13, EU:C:2015:38, punto 46).

In tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria (sentenze del 12 dicembre 2002, Rodríguez Caballero, C-442/00, EU:C:2002:752, punto 43; del 7 settembre 2006, Cordero Alonso, C-81/05, EU:C:2006:529, punto 46, nonché del 21 giugno 2007, Jonkman e a., da C-231/06 a C-233/06, EU:C:2007:373, punto 39).

Tale obbligo incombe al giudice nazionale indipendentemente dall'esistenza, nel



diritto interno, di disposizioni che gli attribuiscono la competenza al riguardo (sentenza del 7 settembre 2006, Cordero Alonso, C-81/05, EU:C:2006:529, punto 46).

Quanto alla discriminazione tra lavoratori pubblici e lavoratori privati, basti citare le conclusioni del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione Europea che - con la sentenza del 30 aprile 2009 Aayhan c/Parlamento, F-65/07, punti 101 e 102 - non ha ritenuto ragione sufficiente per un diverso trattamento la mera esistenza di un rapporto di lavoro con il Parlamento Europeo; cfr. altresì sentenza 4 giugno 2009, Adjemian c/ Commissione, F-134/07).

Orbene, nel caso di specie, è fin troppo palese che **il tipo di discriminazione attuato dal MIUR non trova alcuna giustificazione logico-giuridica.**

Non è dato, infatti, comprendere la ragione in base alla quale, una volta che sia stato assunto come pienamente valutabile, ai fini concorsuali, il servizio prestato nelle scuole non statali riflettente le medesime qualifiche rientranti nel profilo professionale di riferimento, lo stesso servizio, poi, non possa esser valutato ai fini della ricostruzione della carriera.

L'unica differenza tra i due servizi è, infatti, la natura giuridica del datore di lavoro: privato nel primo caso, pubblico nel secondo.

Ed è fin troppo evidente come sia ingiustificabile la discriminazione su tali basi, in quanto l'anzianità di servizio è stimata esclusivamente quale indice del merito di ciascun candidato.

Quand'anche, infine, l'On.le Tribunale ritenesse che la disposizione in parola rappresenti fonte di discriminazione soltanto indiretta, è da escludersi assolutamente che essa possa essere oggettivamente giustificata da una finalità legittima (quale?) e che i mezzi impiegati siano appropriati e necessari a perseguirla.

VI)- SUL PRINCIPIO DEL PIU' ALTO PUNTEGGIO

Strettamente connessa ai profili precedenti è la violazione, nella effettuazione



delle operazioni di mobilità, del principio del più alto punteggio sul quale si argomenta esclusivamente perché trattasi di profilo, seppur ultroneo, ma insistentemente argomentato dal MIUR in primo grado.

Ciò che si è contestato è la complessiva procedura di mobilità (per come da ultimo censurata dal C.D.S con ordinanza 1585/17 e 1586/17) nonché la violazione espressa delle norme e dei principi regolanti la mobilità che (si badi bene) **IMPONEVANO** all'Amministrazione, nella trattazione della posizione della ricorrente, il rispetto del principio del "più alto punteggio" ("*...omissis... L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio... omissis... Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato*" - cfr. allegato 1 fase C) di cui all'art. 6 CCNL mobilità 2016/2016).

In buona sostanza, l'adito Tribunale deve verificare se il punteggio posseduto dall'odierna ricorrente all'esito della declaratoria del diritto alla valutabilità anche del servizio paritario sia superiore o meno a quello posseduto dai controinteressati che, al pari della ricorrente, hanno partecipato alla fase C del piano straordinario di mobilità e **non** risultano destinatari di alcun diritto di precedenza da riconoscere in base all'art. 13, CCNI 8 aprile 2016, hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti della Campania (e non solo) pur avendo un punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente.

Va da sé che tali docenti **non** potevano ottenere una sede più favorevole rispetto a quella assegnata alla ricorrente sicché le operazioni di trasferimento, per come disposte dal MIUR in favore di docenti con meno punti rispetto alla prof.ssa Antonietta Iannibelli, e che hanno partecipato alla medesima fase delle procedure di mobilità per l'a.s. 2016/2017, violano i criteri sanciti dal CCNI sottoscritto in data 08.04.2016, e dall'art. 10 CCNL scuola, il quale espressamente prevede che "*I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del*



personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti”.

La Legge 107/2015 e il successivo CCNI sulla mobilità del personale docente dell'8 aprile 2016 hanno, infatti, disciplinato una serie di Fasi da dover rispettare durante le procedure di “*mobilità straordinaria*” cui ogni docente, in base all'anno scolastico e alla procedura di immissione in ruolo, era tenuto a partecipare.

All’odierna ricorrente, dunque, **doveva** essere attribuito, in base al punteggio posseduto e frutto anche del riconoscimento del servizio prestato presso gli Istituti Paritari, la sede/Ambito migliore secondo l’ordine di preferenza espresso nella relativa domanda e ciò perché l’allegato 1 al CCNI dell'8 aprile 2016 - **ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo** - dopo aver precisato che “EFFETTUAZIONE DELLA FASE C AMBITI NAZIONALI - *Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente: a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto 111)-1)-2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; bl. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente*



contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza” dispone che “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato.** I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.

E', pertanto, chiaro che tutte le domande per l'assegnazione della sede definitiva sarebbero confluite in una sorta di **graduatoria nazionale** rispetto alla quale le domande stesse sarebbero state escusse singolarmente e **sulla base del punteggio di spettanza** (“*L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio*”) e con l'attribuzione del primo ambito libero ed utile tra quelli indicati secondo il proprio ordine di preferenza.

Ne deriva in modo evidente la violazione delle parametrizzazioni ministeriali dal momento che gli ambiti indicati quali prime scelte dall'odierno appellante **sono stati assegnati a numerosi docenti con punteggio inferiore (e senza alcuna precedenza) a quello posseduto dallo stesso.**

Le risultanze delle operazioni di mobilità, se rapportate agli anzidetti criteri, risultano quindi **incomprensibili** prima ancora che illegittime atteso che alla ricorrente è stato assegnato un Ambito della Provincia di La Spezia mentre ad altre aspiranti partecipanti alla medesima fase C dei trasferimenti ed aventi un



punteggio nettamente inferiore a quello della ricorrente, e senza beneficiare di alcuna precedenza, sono stati attribuiti ambiti più vicini al luogo di residenza ed in particolare nella Provincia di Salerno.

Se, quindi, il principio autoparametrante stabilito dallo stesso MIUR per l'esame delle singole istanze di trasferimento è quello del "*punteggio più alto*", non è dato capire come si sia addivenuti all'assegnazione di un ambito in Provincia di Salerno e Potenza a docenti partecipanti alla medesima fase dei trasferimenti della ricorrente ed aventi un punteggio nettamente inferiore a quello della prof.ssa Antonietta Iannibelli.

E', quindi, palmare l'irragionevolezza e illegittimità dell'operato dell'Amministrazione laddove la corretta applicazione del citato principio del "*punteggio più alto*", se rispettato, avrebbe determinato l'assegnazione di un ambito territoriale più favorevole alla ricorrente perché titolare di un punteggio **superiore** a quello di altri aspiranti a cui l'ambito stesso è stato assegnato e la cui domanda, a parità di fasi e condizioni, doveva essere postergata a quella della ricorrente avente un punteggio superiore.

Se il Ministero non avesse operato in violazione di legge avrebbe, quindi, assegnato uno degli ambiti rivendicati (per come indicati nella domanda di mobilità) all'odierna ricorrente in quanto è pacifico che all'atto dell'esame della sua domanda (che doveva intervenire prima dell'esame di quelle delle altre aspiranti indicate per il criterio del punteggio più alto) tali ambiti erano vacanti e disponibili in quanto assegnati ad aspiranti aventi **un punteggio inferiore** al proprio e le cui domande erano postergate per punteggio a quella della ricorrente.

Tale comportamenti, sono già stati nettamente censurati in sede giurisdizionale ove si è dichiarata "*l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica*" che ha operato l'assegnazione di sedi vacanti comprese negli ambiti di interesse "*a docenti con punteggio **inferiore**, in violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del*



principio di buon andamento e imparzialità della p.a. sancito dall'art. 97 cost.” con conseguente ***“diritto all’assegnazione di una sede compresa nell’ambito territoriale di interesse”*** (Tribunale di Taranto, sez. lavoro, dott. Lorenzo de Napoli, ordinanza del 20.09.2016; Tribunale di Trani, sez. lavoro, dott. Giuseppe di Trani, ordinanza del 16.09.2016; Tribunale di Salerno, sez. lavoro, dott.ssa Ippolita Laudati, ordinanza del 01.09.2016; Tribunale di Salerno, sez. Lavoro, dott.ssa Caterina Petrosino, ordinanza del 04.10.2016; Tribunale di Brindisi, sez. Lavoro , Dott. Tozzi, ordinanza del 11.10.16; Tribunale di Frosinone, sez. Lavoro, Dott.ssa Pastore, ordinanza del 12.10.16; Tribunale di Nocera, sez. Lavoro, Dott. Mancuso, ordinanza del 13.10.16; Tribunale di Taranto, sez. Lavoro, Dott. Bellanova, ordinanza del 19.10.16; Tribunale di Roma, Dott. Garzia, ordinanza del 21.10.16; Tribunale di Salerno, Dott.ssa D’Antonio, ordinanza del 31.10.16; Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Fabiana Colameo, ordinanza del 31.10.2016; Tribunale di Salerno, dott.ssa Ippolita Laudati, ordinanza del 08.11.2016 - Tribunale di Pavia, ordinanza del 11.11.2016).

Quanto detto ha trovato la puntuale condivisione della prevalente se non pressoché univoca giurisprudenza dei giudici del lavoro.

Il **Tribunale di Brindisi**, con ordinanza del 11.10.2016 ha, infatti, chiarito che l’assegnazione di una sede senza tenere conto del punteggio maturato dai docenti *“sfugge a qualsivoglia spiegazione, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello meritocratico e che, in assenza di chiarimenti da parte dell’amministrazione convenuta, **deve ritenersi illegittimo**”*.

Eguale il **Tribunale di Frosinone** con ordinanza del 12.10.2016 ha precisato che *“è stato in particolare violato il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Tale principio infatti vincola l’Amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione*



concorrono l'anzianità di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi”.

E ancora il **Tribunale di Nocera Inferiore** con ordinanza del 13.10.2016 “*tale situazione evidenzia un chiaro errore dell'algoritmo ministeriale che ha stravolto l'ordine di preferenza in base al punteggio, finendo coll'assegnare sedi viciniore a docenti con punteggio inferiore rispetto ad altri docenti trasferiti in sedi di gran lunga più distanti dal luogo di residenza*” (negli stessi termini: Tribunale di Taranto, sez. lavoro, dott. Lorenzo de Napoli, ordinanza del 20.09.2016; Tribunale di Trani, sez. lavoro, dott. Giuseppe di Trani, ordinanza del 16.09.2016; Tribunale di Salerno, sez. lavoro, dott.ssa Ippolita Laudati, ordinanza del 01.09.2016; Tribunale di Taranto, sez. lavoro, dott. Lorenzo de Napoli, ordinanza del 20.09.2016; Tribunale di Salerno, sez. Lavoro, dott.ssa Caterina Petrosino, ordinanza del 04.10.2016; Tribunale di Brindisi, sez. Lavoro , Dott. Tozzi, ordinanza del 11.10.16; Tribunale di Frosinone, sez. Lavoro, Dott.ssa Pastore, ordinanza del 12.10.16; Tribunale di Nocera, sez. Lavoro, Dott. Mancuso, ordinanza del 13.10.16; Tribunale di Taranto, sez. Lavoro, Dott. Bellanova, ordinanza del 19.10.16; Tribunale di Roma, Dott. Garzia, ordinanza del 21.10.16; Tribunale di Salerno, Dott.ssa D'Antonio, ordinanza del 31.10.16; Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Fabiana Colameo, ordinanza del 31.10.2016; Tribunale di Salerno, dott.ssa Ippolita Laudati, ordinanza del 08.11.2016; Tribunale di Crotone, sezione lavoro, dott. Barbetta, ordinanza del 28.10.2016; Tribunale di Salerno, Dott.ssa D'Antonio, ordinanza del 31.10.16; Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Fabiana Colameo, ordinanza del 31.10.2016; Tribunale di Pavia, sezione lavoro, dott.ssa Ferrari, ordinanza del 11.11.2016; Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, dott. Gaetano Campo, ordinanza del 12.11.2016; Tribunale di Monza, sez. lavoro, dott. Sommariva, ordinanza del 14.11.2016; Tribunale di Venezia, sez. lavoro, dott.ssa Menegazzo, ordinanza del 24.11.2016; Tribunale di Como, sezione lavoro, ordinanza del 19.12.2016; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Ferrari,



ordinanza del 21.12.16; Tribunale di Massa, sez. lavoro, dott.ssa Agostini, ordinanza del 02.01.17; Tribunale di Vercelli, sez. lavoro, dott.ssa Baici, ordinanza del 03.01.17; Tribunale di Palermo, sez. lavoro, dott.ssa Draetta, ordinanza del 21.11.2016; Tribunale di Padova, sez. lavoro, dott. Pascali, ordinanza del 28.11.16; Tribunale di Foggia, sez. lavoro, dott.ssa Lucchetti, ordinanza del 21.12.16; Tribunale di Massa, sez. lavoro, dott.ssa Agostini, ordinanza del 02.01.17; Tribunale di Vercelli, sez. lavoro, dott.ssa Baici, ordinanza del 03.01.17; Tribunale di Siena, sez. lavoro, dott. Cammarosano, ordinanza del 09.01.17; Tribunale di Monza, sez. lavoro, dott. Di Lauro, ordinanza del 11.01.17; Tribunale di Cassino, sez. lavoro, dott.ssa Gualtieri, ordinanza del 11.01.17; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Oneto, ordinanza del 13.01.17; Tribunale di Cremona, sez. lavoro, dott.ssa Di Marco, ordinanza del 16.01.17; Tribunale di Ravenna, sez. lavoro, dott. Bernardi, ordinanza del 17.01.17; Tribunale di Venezia, sez. lavoro, dott.ssa Ferretti, ordinanza del 24.01.17; Tribunale di Salerno, dott.ssa Laudati, ordinanza del 31.01.17; Tribunale di Frosinone, sez. lavoro, dott.ssa Pastore, ordinanza del 01.02.17; Tribunale di Tivoli, sez. lavoro, dott.ssa Casoli, ordinanza del 06.02.17; Tribunale di Monza, sez. lavoro, dott.ssa Rotolo, ordinanza del 07.02.17; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Oneto, ordinanza del 08.02.17; Tribunale di Roma, sez. lavoro, dott.ssa Garzia, ordinanza del 10.02.17; Tribunale di Prato, sez. lavoro, dott. Baracca, ordinanza del 16.02.17; Tribunale di Monza, sez. lavoro, dott.ssa Sommariva, ordinanza del 23.02.17; Tribunale di Napoli, dott.ssa Cucinella, ordinanza del 24.02.2017; Tribunale di Roma, sez. lavoro, dott.ssa Damiani, n.3 ordinanze del 07.03.17; Tribunale di Latina, sez. lavoro, dott.ssa Francorsi, ordinanza del 14.03.17; Tribunale di Taranto, sez. lavoro, ordinanza Collegiale del 17.03.17; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Oneto, sentenza n. 104 del 21.03.2017; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Oneto, ordinanza del 12.04.17; Tribunale di Roma, sez. lavoro, dott. Armone, ordinanza del 08.05.17; Tribunale di Lanciano, sez. lavoro, dott.ssa Di



Stefano, sentenza n. 114 del 08.05.2017; Tribunale di Lanciano, sez. lavoro, dott.ssa Di Stefano, sentenza n. 117 del 08.05.2017; Tribunale di Lanciano, sez. lavoro, dott.ssa Di Stefano, sentenza n. 118 del 08.05.2017; Tribunale di Lanciano, sez. lavoro, dott.ssa Di Stefano, sentenza n. 119 del 08.05.2017; Tribunale di Padova, sez. lavoro, ordinanza del 10.05.17; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Oneto, ordinanza del 10.05.17; Tribunale di Torino, sez. lavoro, dott. Buzano, sentenza del 10.05.17; Tribunale di Venezia, sez. lavoro, dott.ssa Bortolaso, sentenza del 11.05.17; Tribunale di Verona, sez. lavoro, dott. Gesumunno, sentenza del 12.05.17; Tribunale di Brescia, sez. lavoro, dott.ssa Corazza, ordinanza del 16.05.17; Tribunale di Napoli, sez. lavoro, dott.ssa Afano, ordinanza del 18.05.17; Tribunale di Padova, sez. lavoro, dott. Pascali, ordinanza del 26.05.17; Tribunale di Pistoia, sez. lavoro, **ordinanza Collegiale** del 29.05.17; Tribunale di Brescia, sez. lavoro, dott.ssa Mossi, sentenza del 01.06.17; Tribunale di Brescia, sez. lavoro, dott.ssa Corazza, ordinanza del 09.06.17; Tribunale di Ravenna, sez. lavoro, dott. Bernardi, ordinanza del 13.06.17; Tribunale di Roma, sez. lavoro, dott. Pagliarini, ordinanza del 13.06.17; Tribunale di Pavia, sez. lavoro, dott.ssa Ferrari, ordinanza del 14.06.17; Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lavoro, dott.ssa Caporale, sentenza del 20.06.2017; Tribunale di Barcellona P.G., sez. lavoro, dott.ssa Totaro, ordinanza del 21.06.17; Tribunale di Roma, sez. lavoro, dott.ssa Cerroni, n. 3 ordinanze del 21.06.2017; Tribunale di Salerno, sez. lavoro, dott.ssa Musella, ordinanza del 27.06.2017. Tribunale di Pisa, sez. lavoro, dott. Piragine, ordinanza del 27.06.17; Tribunale di Vallo della Lucania, dott.ssa Gambardella, ordinanza del 03.07.17; Tribunale di Brescia, sez. lavoro, dott.ssa Mossi, ordinanza del 06.07.17; Tribunale di Patti, sez. lavoro, ordinanza del 10.07.17; Tribunale di Forlì, sez. lavoro, dott. Mascini, ordinanza del 12.07.17; Tribunale di Monza, sez. lavoro, dott.ssa Rotolo, ordinanza del 13.07.17; Tribunale di Roma, sez. lavoro, dott. Pagliarini, ordinanza del 18.07. 2017; Tribunale di Napoli, sez. lavoro, dott.ssa Catapano, sentenza del 19.07.2017; Tribunale di



Napoli, sez. lavoro, dott.ssa Catapano, sentenza del 19.07.2017; Tribunale di Napoli, sez. lavoro, dott.ssa Catapano, sentenza del 19.07.2017; Tribunale di Napoli, sez. lavoro, dott.ssa Catapano, sentenza del 19.07.2017; Tribunale di Benevento, sez. lavoro, dott.ssa Campidoglio, sentenza del 20.07.2017; Tribunale di Roma, sez. lavoro, **ordinanza collegiale** del 02.08.2017; Tribunale di Roma, sez. lavoro, **ordinanza collegiale** del 24.08.2017; Tribunale di Pistoia, sez. lavoro, **ordinanza collegiale** del 25.08.2017; Tribunale di Catanzaro, sez. lavoro, dott.ssa Orlando, ordinanza del 31.08.17; Tribunale di Busto Arsizio, sez. lavoro, dott.ssa Molinari, sentenza del 25.09.17; Tribunale di Napoli, dott.ssa Gagliardi, sentenza del 03.10.17; Tribunale di La Spezia, sez. lavoro, dott. Romano, ordinanza del 17.10.2017; Tribunale di Napoli, sez. lavoro, dott.ssa Lazzara, sentenza del 18.10.2017; Tribunale di Pisa, sez. lavoro, dott. Piragine, sentenza del 19.10.2017; Tribunale di Asti, sez. lavoro, dott.ssa Antoci, sentenza del 20.10.2017; Tribunale di Mantova, sez. lavoro, dott.ssa Gerola, sentenza del 16.11.2017; Tribunale di Mantova, sez. lavoro, dott.ssa Gerola, sentenza del 16.11.2017. Tribunale di Napoli, sez. lavoro, dott. Ruoppolo, sentenza n. 8002/2017 del 22.11.2017; Tribunale di Roma, sez. Lavoro. Dott.ssa Giovane Di Girasole, sentenza n. 1115/2018 del 14.02.2018; Tribunale di Roma, sez. lavoro, Dott.ssa Giovane Di Girasole, sentenza n. 1119/18 del 14.02.2018; Tribunale di Roma, sez. lavoro, Dott.ssa Cerroni, ordinanza del 19.03.2018; Tribunale di Bergamo, sez. lavoro, Dott.ssa Azzollini, sentenza del 23.02.2018).

QUANTO AL RICHIESTO PROVVEDIMENTO DI URGENZA

Il *fumus boni juris* emerge dai motivi di ricorso.

Quanto al *periculum in mora* si rileva come lo stesso consista nel pregiudizio imminente ed irreparabile che deriverebbe - nelle *more* del giudizio - alla ricorrente che resterebbe definitivamente assegnata ad un diverso Ambito Provinciale a vanificazione degli effetti del pronunciamento favorevole già reso da Codesto On.le Tribunale riconoscitivo dell'ulteriore punteggio maturato nelle



scuole paritarie.

Del resto la mancata attribuzione nell'ambito della procedura di mobilità per cui è causa di ben 21 punti - per i sette anni di servizio svolti nella scuola paritaria - ha comportato l'assegnazione di una sede lavorativa a centinaia di chilometri di distanza dal Comune di residenza e dal proprio nucleo familiare confermata anche in seguito alla recentissima procedura di mobilità 2019/2020.

Il pregiudizio subito dalla ricorrente è peraltro “irreparabile”, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa **sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente** (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post* per equivalente).

Tutto ciò in dispregio della tutela accordata dalla Carta Costituzionale alla famiglia con gli artt. 29, 30, 31 e, in particolare, con l'art. 37, che recita: “*La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione*”.

Tali principi sono stati trasfusi dalla giurisprudenza di merito in numerosi provvedimenti cautelari, anche in materia di mobilità, con i quali sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in considerazione dei “*pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente*” (Tribunale di Roma, ordinanza cautelare del 26/1/2000; Tribunale di Agrigento, ordinanza cautelare del 28/03/2001; Tribunale di Roma, ordinanza cautelare del 20/1/2011; Tribunale di Tivoli ordinanza cautelare del 4/2/2016 Tribunale di Livorno 362/2015 del 08/07/2015, Tribunale di Napoli 16877/2016 del 06/09/2016; Tribunale di Milano n. R.G. 6202/2016 del 20/07/2016; Tribunale di Trieste 2087/2016 del 12/09/2016; Tribunale di Caltagirone n. R.G. 535/2016 del 11/07/2016).

o - O - o

Per tutto quanto sopra esposto, la sig.ra Rossella Forte, *ut supra* rapp.ta, difesa e



dom.ta,

CHIEDE CHE L'ON.LE TRIBUNALE ADITO

Reiectis adversis

- previo accertamento dell'illegittimità con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio" e che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile",

**IN VIA CAUTELARE, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE NEL
MERITO DELLA PRESENTE CONTROVERSIA**

**CONFERMATO - ANCHE CON PROVVEDIMENTO INAUDITA
ALTERA PARTE -**

**IL CONTENUTO DISPOSITIVO DELLA SENTENZA N. 647/2017,
PER L'EFFETTO, VOGLIA**

1)- accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia - ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art.40 comma 1 ultimo capoverso ("Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge") e comma 3 quinquies ("Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile") del d.lgs. 165/01 - della disposizione di cui alle "NOTE COMUNI" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che "L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato **dal più alto punteggio**" e che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" e, quindi, per l'effetto in ogni caso accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione in un ambito



territoriale **più favorevole tra quelli indicati (Basilicata Ambito 0003);**

2)- emanare tutti i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare il pieno riconoscimento degli interessi e diritti della ricorrente, ordinando all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti al riconoscimento del suo diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nell'a.s. 2006/2007 e dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2013/2014, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, condannarla al riconoscimento di ulteriori punti 21 ai fini delle operazioni di mobilità nonché all'attribuzione alla ricorrente dell'Ambito Territoriale ad essa spettante in base al corretto punteggio vantato nonché ad adottare ogni provvedimento propulsivo affinché le amministrazioni resistenti emanino tutte le determinazioni consequenziali al predetto riconoscimento;

NEL MERITO

previa conferma del provvedimento cautelare eventualmente emesso,

1)- accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia - ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art.40 comma 1 ultimo capoverso (*"Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge"*) e comma 3 *quinquies* (*"Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"*) del d.lgs. 165/01 - delle operazioni di mobilità in relazione alla disposizione di cui alle "NOTE COMUNI" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui sancisce che *"L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato **dal più alto punteggio**"* e che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"* e,



quindi, per l'effetto in ogni caso accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione in un ambito territoriale **più favorevole tra quelli indicati (Basilicata Ambito 0003)**;

2)- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini della mobilità, il punteggio maturato per il servizio prestato nelle scuola paritarie ordinando all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti al riconoscimento del diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nell'a.s. 2006/2007 e dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2013/2014, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, condannarla al riconoscimento di ulteriori punti 21 ai fini delle operazioni di mobilità nonché all'attribuzione alla ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio vantato nonché adottare ogni provvedimento propulsivo affinché le amministrazioni resistenti emanino tutte le determinazioni consequenziali al predetto riconoscimento.

Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avv. Antonio Salerno che si dichiara antistatario.

o - O - o

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore avv. Antonio Salerno, che rappresenta e difende l'odierna ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del **diritto della ricorrente alla attribuzione della sede definitiva su uno degli ambiti della Provincia di Salerno e/o Potenza** per l'insegnamento della Scuola primaria;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* **deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati**, ossia a **tutti i**



docenti attualmente trasferiti negli Ambiti territoriali per la Provincia di Salerno e Potenza per l'insegnamento nella Scuola Primaria

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.

- la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c.* autorizza la ricorrente alla chiamata in



causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.** Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- 1)- nei confronti di tutti i docenti attualmente assegnati agli Ambiti territoriali per la Provincia di Salerno e Potenza per la scuola primaria - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:**
- 2)- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di RG del ricorso e udienza;**
- 3)- nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;**
- 4)- sunto dei motivi del ricorso;**
- 5)- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente assegnati agli Ambiti territoriali per Provincia di Salerno e Potenza per la scuola primaria;**



6)- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Si allega:

- 1)-** Fascicolo di parte con i documenti ed atti allegati in primo grado;
- 2)-** Copia della sentenza n. 647 del 16.10.2017 del Tribunale di Bologna;
- 3)-** Copia della domanda di mobilità 2019/2020 e conferma dell'assegnazione;
- 4)-** Copia della Sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 336/2019 del 30.04.2019.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile ed è dovuto un contributo unificato pari ad € 259,00.

Salerno, li 04.07.2019

avv. Antonio Salerno

